

**Avv. LUCA VENTALORO**  
**STUDIO LEGALE**  
**SANTORO, BOTTONI & ASSOCIATI**  
 V.le Principe Amedeo, 12 47021 RIMINI (RN)  
 ☎ 0541.54345 fax 0541.27212



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA  
 IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

Dott. Donatella Donati  
 Dott. Mirko Stifano  
 Dott. Anna Emeri  
 Dott. Enrico Serri

presidente  
 giudice rel.  
 giudice on.  
 giudice on.

*hs*

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DEFINITIVO**

nel procedimento n. 575/11 Vol relativo al minore [redacted], n. [redacted] il [redacted];

In fatto

1. Con ricorso depositato il 23.03.2011 il P.M. in sede, ha promosso il presente procedimento ai sensi degli artt.330 e seguenti del codice civile, in seguito alla segnalazione del Servizio Sociale competente per territorio concernente la mancata sottoposizione della minore indicata in epigrafe, da parte dei suoi genitori, alle vaccinazioni obbligatorie senza valido motivo ostativo;
2. il P.M. ha proposto di adottare ogni più opportuno provvedimento a tutela del predetto minore, contestando il fatto ai genitori, invitandoli ad informarsi presso strutture pubbliche, intimandogli di provvedere alla vaccinazione ed, in caso di persistenza nel rifiuto, limitando la loro potestà genitoriale allo scopo di somministrare le vaccinazioni d'obbligo;

In diritto

1. le leggi che hanno introdotto in Italia l'obbligo del vaccino per i minori (l. n. 891 del 1939, n. 51 del 1966, n. 419 del 1968 e 165 del 1991), non hanno previsto sanzioni né tantomeno l'esecuzione coatta di tale obbligo in caso di inottemperanza allo stesso da parte dei genitori o dell'esercente la patria potestà o la tutela;
2. la l. n. 833 del 1978 attribuisce esclusivamente al Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria, la competenza a disporre gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori, su proposta motivata di un medico (art. 33) prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, nel caso di ingiustificata inottemperanza; peraltro i reati posti a presidio dei provvedimenti assunti dal Sindaco quale Autorità Sanitaria non possono essere applicati al caso di omessa vaccinazione (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 8578 del 06.07.2000);
3. quantunque la Corte Costituzionale con la sentenza n. 132 del 1992, nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della l. n. 51 del 1966 in riferimento agli artt. 32 e 34 Cost. nella parte in cui non prevede la coercibilità dell'obbligo della vaccinazione antipoliomelittica, abbia ritenuto non preclusa l'applicazione degli artt. 333 e 336 c.c. pur in presenza della previsione di una sanzione amministrativa nel caso di violazione dell'obbligo predetto, tuttavia un concomitante provvedimento in base a tali norme potrà essere adottato dal TM, in detto caso, solo se l'inottemperanza al predetto obbligo da parte dell'esercente la potestà genitoriale si accompagni ad altri comportamenti negligenti o pregiudizievoli che inducano a ritenerla frutto di trascuratezza nei confronti de minore ovvero di scelte meramente ideologiche, sintomatiche di inadeguatezza del medesimo a svolgere la funzione genitoriale, presupposto indispensabile per l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 333 cc.;

4. a sostegno di tale orientamento si rileva come negli anni successivi alla menzionata sentenza della Corte Costituzionale, siano intervenute modifiche legislative nazionali e regionali che hanno eliminato la contravvenzione conseguente all'omessa vaccinazione (Veneto, Piemonte, Toscana, Lombardia e Sardegna, tra le altre, hanno abolito le sanzioni amministrative per l'inottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni, esprimendo una politica sanitaria fondata sull'adesione informata e partecipata) ed hanno consentito la frequenza della scuola dell'obbligo da parte di bambini non vaccinati (cfr. d.P.R. n. 355 del 1999), sottintendendo la scelta del Legislatore di non ritenere l'inadempienza dell'obbligo vaccinale da sola sintomatica di grave violazione dei doveri genitoriali, con tutte le conseguenze del caso;

5. nella fattispecie, gli approfondimenti istruttori svolti hanno chiarito che il rifiuto opposto dai genitori è lungi dal denotare incuria verso la figlia ma è dettato dall'intento di evitare i rischi per la salute della medesima a seguito dello stesso vaccino in aderenza a quanto sostenuto da una non irrilevante corrente nell'ambito della medicina scientifica. Del resto è noto che non si può escludere con assoluta certezza la possibilità per cui, a seguito del vaccino, subentrino conseguenze nocive anche di natura permanente sul minore sottoposto al trattamento, come implicitamente riconosciuto dallo stesso legislatore, nella l. 210 del 1992, quando ha previsto un indennizzo per i danni biologici conseguenti alle vaccinazioni. Tali considerazioni impediscono di ricomprendere l'obbligo di vaccinazione tra i casi di trattamento sanitario imposto a sicuro ed immediato presidio del diritto alla vita ed alla salute della minore in oggetto ovvero precipuamente alla sfera del suo personale e diretto interesse, riconducendolo, piuttosto, in via prevalente, nell'ambito di scelte di politica legislativa sanitaria da valutarsi sul piano dell'interesse pubblico ad evitare l'insorgere di importanti focolai epidemici (allo stato non paventabili);

6. né il rifiuto di procedere alla vaccinazione può integrare un comportamento pregiudizievole nei confronti della minore sotto il diverso aspetto dell'impedimento alla frequenza scolastica, atteso che con l'art. 47 del d.P.R. n. 355 del 1999 lo Stato Italiano, nell'ambito di una nuova politica, intesa a controbilanciare la tutela della salute pubblica con quello del diritto alla persona all'autodeterminazione consapevole, in ossequio ai principi espressi dagli ordinamenti di molti Stati membri dell'UE (ove le vaccinazioni non sono imposte bensì consigliate), ha eliminato il divieto di ammissione scolastica del minore non sottoposto alle vaccinazioni d'obbligo

7. gli atti acquisiti denotano una situazione familiare attualmente stabile e pienamente tutelante per il minore;

8. non emergono situazioni di pregiudizio tali da richiedere interventi di questo Tribunale

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 333 e 336 cod. civ.

dichiara

non luogo a provvedere sulla condizione del minore in epigrafe generalizzato.

Visto l'art. 741 c.p.c. dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Bologna, 23.01.2014

Il Giudice rel.

Dott. Mirko Stifano



Il Presidente

Dott. Donatella Donati



Depositato in Cancelleria il 27.1.14



Il Funzionario Giudiziario  
Rosanna Angela Pascura

